



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 512 DEL 24/05/2019

PROPOSTA N. 595 DEL 24/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI ANNO 2019 - STRUTTURE PRIVATE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSICHIATRIA TERRITORIALE.

PUBBLICAZIONE DAL 24/05/2019

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agenda di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. *512* DEL 24 MAG. 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI ANNO 2019 - STRUTTURE PRIVATE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSICHIATRIA TERRITORIALE.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE CON QUELLE SOCIALI (PIPSS)

RICHIAMATE:

- la L.R. 30.12.2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" come modificata ed integrata dalla L.R. 23/2015;
- la DGR n.VI/47508 del 29.12.1999 della Giunta Regionale con la quale si è approvato lo schema-tipo di contratto tra l'ASL e i Soggetti Pubblici e Privati accreditati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
- le successive integrazioni e modificazioni intervenute in materia sino alla DGR n. X/1046 del 17.12.2018 con cui anche per l'esercizio 2019 sono state assunte le determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale;

CONSIDERATO che con la DGR n. X/4464 del 10.12.2015, in applicazione della L.R. n. 23/2015, a far tempo dal 1 gennaio 2016 l'ATS della Città Metropolitana di Milano è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASL di Milano, di Milano 1, di Milano 2 e di Lodi, come già instaurati ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999 garantendo nella fase transitoria la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni;

VISTA

- la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017 al paragrafo 3.4.2 Psichiatria prevede che sia possibile trasferire una quota percentuale dalle risorse extra-contratto al budget delle ATS per i contratti, in modo da consolidare strutture residenziali e semiresidenziali lombarde solo accreditate o attivare altri posti tecnici per riportare sul territorio regionale persone che sono attualmente ospitate in strutture residenziali di altre regioni;
- la D.G.R. n. XI/491 del 02.08.2018 definisce che, a partire dal 2019, le ATS possano utilizzare una quota, fino ad un massimo del 10%, della spesa extra contratto 43/SAN (valori di assegnazione 2018) per contrattualizzare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle attuali o per integrare il budget di strutture il cui valore di contratto non copra tutti i posti contrattualizzati;
- la nota della D.G. Welfare Regione Lombardia, Prot. ATS n.125265 del 29.08.2018 che chiede alle ATS di comunicare entro il 05.11.2018 la destinazione della quota che nel 2019 si intende trasferire dalla spesa extra contratto a quella per la realizzazione di posti/prestazioni sanitarie a contratto aggiuntive rispetto all'attuale o per l'integrazione del budget di strutture il cui valore di contratto non copra tutti i posti contrattualizzati;

CONSIDERATO di individuare solo le comunità residenziali che dispongono di posti letto non contrattati attualmente occupati da pazienti residenti sul territorio di ATS e inseriti nel flusso 43/san;

g t f

CONSIDERATO quindi che la proposta di ATS Città Metropolitana di Milano "Piano di Intervento per la psichiatria e la neuropsichiatria", inviata in Regione in data 05.11.2018, prevede la possibilità di utilizzare la quota delle risorse extra contratto per contrattare nuovi posti di residenzialità per strutture accreditate nel territorio e prestazioni di interventi domiciliari di psichiatria e neuropsichiatria;

VISTA la nota D.G. Welfare Regione Lombardia Prot. ATS 0015778 del 28.01.2019, che valuta positivamente la proposta di cui sopra presentata da ATS relativa alla contrattualizzazione di nuovi posti letto in strutture già accreditate sul territorio di ATS ed alle prestazioni di interventi domiciliari di psichiatria e neuropsichiatria;

PRECISATO che in data 21.05.2019 Prot. ATS n. 81458/19 è stata inviata alla D.G. Welfare la nota con il prospetto degli importi calcolati da questa Agenzia per l'individuazione delle quote di budget 2019 per le attività sanitarie oggetto di negoziazione, in applicazione delle indicazioni come da DGR n. X/1046 del 17.12.2017 e come da proposta "Piano di Intervento per la psichiatria e la neuropsichiatria" sopraccitata;

DATO ATTO che, con nota del 17.05.2019 inviata agli Enti privati di psichiatria e neuropsichiatria territoriale accreditati e a contratto, è stato convocato un incontro per la contrattualizzazione anno 2019 dando formalmente comunicazione di avvio del procedimento di negoziazione;

RITENUTO quindi, a seguito di quanto sopra, per l'anno 2019:

- di aumentare, il numero di posti già a contratto per gli Enti: Crest srl- Teseo di n.1 posto, San Giacomo srl -San Giuseppe Moscati 2 di n. 6 posti, Thesis Group srl – Vita Nova di n. 4 posti, Coop. Soc. Prometeo -Cometa di n. 4 posti;
- di ammettere alla negoziazione le seguenti nuove strutture, per la psichiatria la Struttura San Giuseppe Moscati dell'Ente Unico Gestore San Giacomo srl e per la neuropsichiatria il CD Diurno NPI-1 "Il Sorriso di Lollo" dell'Ente l'Associazione Isemprevivi onlus con decorrenza dal 01.06.2019;
- di riconoscere le prestazioni erogate, per attività di interventi domiciliari di psichiatria e neuropsichiatria, come da All.3;

RITENUTO altresì, di stipulare per l'Ente l'Associazione Isemprevivi onlus per il CD Diurno NPI-1 "Il Sorriso di Lollo" il contratto secondo lo schema tipo ex D.G.R. n. 47508 del 29.12.1999 (All.n.1) al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano e con decorrenza dal 01.06.2019-31.12.2019 i contratti di budget 2019 secondo lo schema -tipo integrativo (All. 2) per l'Ente l'Associazione Isemprevivi onlus per n. 2 posti tecnici per L'Ente unico San Giacomo per la struttura "S Giuseppe Moscati" per n. 2 posti letto ;

DATO ATTO che con il D.D.G.W. n. 3196 del 11.03.2019 l'Ente "Fondazione l'Aliante onlus" è stato riconosciuto Ente Unico Gestore ed iscritto al Registro delle Strutture sanitarie accreditate al n. 1413, per le strutture sanitarie direttamente gestite:

- Struttura Residenziale "Fondazione l'Aliante onlus" sita in Milano, Via Tortona n.37
 - Struttura residenziale "Comunità l'Aliante" sita in Milano, Via Antonini n.3,
- rispettivamente cancellate dal Registro Regionale delle Strutture Accreditate al n.1087 e n.1340;

VISTA la nota Prot. ATS n. 060285 del 10.04.2019 del Legale Rappresentante dell'Ente Fondazione l'Aliante onlus, che chiede, a seguito del riconoscimento di Ente Unico Gestore, il budget unico a decorre dall'anno 2019, si sottoscrive il contratto, secondo lo schema-tipo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici ex D.G.R. n. VI/47508 del 29.12.1999 (All.n.1) parte integrante e sostanziale del presente atto e con contestuale

gt B

risoluzione dei rispettivi contratti con l'Ente Fondazione l'Aliante Onlus rep. ATS n. 6501 del 30.04.2013 rep n. 870 del 02.09.2016, nonché il conseguente contratto economico secondo lo schema tipo (All. n.2)

RICHIAMATA la deliberazione n. 34 del 24/01/2019 dell'ATS della Città Metropolitana di Milano con cui sono stati approvati i contratti provvisori, secondo i criteri definiti dalla DGR n X/1046 del 17.12.2018, tra l'ATS e gli Enti privati che erogano prestazioni di neuropsichiatria infantile e di psichiatria territoriale;

CONSIDERATO di integrare il rapporto contrattuale già instaurato in precedenza, ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, con gli Erogatori privati secondo gli schemi di contratto (All. n. 2) e come da prospetto economico allegato (All. n. 3) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;

RITENUTO pertanto di proporre, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/09 t.u., di aumentare, il numero di posti a contratto per gli Enti: Crest srl- Teseo di n.1 posto, San Giacomo srl -San Giuseppe Moscati 2 di n. 6 posti, Thesis Group srl – Vita Nova di n. 4 posti, Coop. Soc. Prometeo -Cometa di n. 4 posti;

- di ammettere alla negoziazione le seguenti nuove strutture, per la psichiatria la Struttura San Giuseppe Moscati dell'Ente Unico Gestore San Giacomo srl, e per la neuropsichiatria il CD Diurno il Sorriso di Lollo dell'Ente l'Associazione Isemprevivi onlus con decorrenza dal 01.06.2019 sottoscrivendo i reciproci contratti come da All. n. 1 e All. n.2;
- di riconoscere le prestazioni erogate, per attività di interventi domiciliari di psichiatria e neuropsichiatria come da All. n.3;
- di sottoscrivere con l'Ente "Fondazione l'Aliante onlus" quale Ente Unico Gestore il contratto, secondo lo schema-tipo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici ex D.G.R. n. VI/47508 del 29.12.1999 (All. n.1) parte integrante e sostanziale del presente atto e con contestuale risoluzione dei rispettivi contratti con l'Ente Fondazione l'Aliante Onlus rep. ATS n. 6501 del 30.04.2013 rep n. 870 del 02.09.2016, nonché il conseguente contratto economico secondo lo schema tipo (All. n.2);
- di integrare il rapporto contrattuale già instaurato in precedenza, ex D.G.R. n. VI/47508 del 29.12.1999, con gli Erogatori privati secondo gli schemi di contratto (All. n. 2) e come da prospetto economico allegato (All. n. 3) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;

II DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore del Dipartimento Programmazione dell'integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie e Sociali che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di aumentare il numero di posti già a contratto per gli di aumentare, il numero di posti a contratto per gli Enti: Crest srl- Teseo di n.1 posto, San Giacomo srl -San Giuseppe Moscati 2 di n. 6 posti, Thesis Group srl – Vita Nova di n. 4 posti, Coop. Soc. Prometeo - Cometa di n. 4 posti;



2. di ammettere alla negoziazione le seguenti nuove strutture, per la psichiatria la Struttura San Giuseppe Moscati dell'Ente Unico Gestore San Giacomo srl, e per la neuropsichiatria il CD Diurno il Sorriso di Lollo dell'Ente Associazione "Isemprevivi onlus con decorrenza dal 01.06.2019 sottoscrivendo i reciproci contratti come da All.n.1 e All .n 2 parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di riconoscere le prestazioni erogate, per attività di interventi domiciliari di psichiatria e neuropsichiatria, come da All.3;
4. di sottoscrive con l'Ente "Fondazione l'Aliante onlus" quale Ente Unico Gestore il contratto, secondo lo schema-tipo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici ex D.G.R. n. VI/47508 del 29.12.1999 (All.n.1), parte integrante e sostanziale del presente contratto e con contestuale risoluzione dei rispettivi contratti con l'Ente Fondazione l'Aliante Onlus rep. ATS n. 6501 del 30.04.2013 rep n. 870 del 02.09.2016, nonché il conseguente contratto economico secondo lo schema tipo (All. n.2);
5. di integrare il rapporto contrattuale già instaurato in precedenza, ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, con gli Erogatori privati secondo gli schemi di contratto (All. 2) e come da prospetto economico allegato (All. n. 3) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
6. di dare atto che la copertura finanziaria e l'imputazione a Bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento sussistono nell'ambito dei vincoli economici stabiliti dalla Regione Lombardia in specifica materia;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
8. di inserire, a seguito del presente provvedimento, i contratti sottoscritti nello specifico Portale Regionale "Contratti Web", per la relativa acquisizione da parte dei competenti Uffici della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato ed integrato dalla L.R. 23/2015);
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.



Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Giuseppe Micale

Il Direttore Sanitario
Vittorio Demicheli

Il Direttore Socio Sanitario
Rossana Angela Giove

ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 512 del 24 MAG, 2019

Oggetto: **APPROVAZIONE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI ANNO 2019 - STRUTTURE PRIVATE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E PSICHIATRIA TERRITORIALE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

ATTRIBUZIONE AL CENTRO/I DI COSTO N.

Milano, _____



Il Direttore del Dipartimento
Programmazione dell'integrazione prestazioni
Sociosanitarie e con quelle sociali (PIPSS)
dott. Aurelio Mosca


Il Responsabile del Procedimento
dott. Aurelio Mosca

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Di dare atto che la copertura finanziaria e l'imputazione a Bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento sussistono nell'ambito dei vincoli economici stabiliti dalla Regione Lombardia in specifica materia.

Conto Economico/i n. // Descrizione

Milano, _____



Il Direttore della
UOC Programmazione, bilancio, monitoraggio e rendicontazione
dott. Matteo Tosi

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E L'ENTE "....." - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI NEURO-PSICHIATRIA TERRITORIALE .

PREMESSO

1. che con la deliberazione n. del ha riconosciuto l'Ente "....." sede legale in, Via n., in possesso dei requisiti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento per la struttura direttamente gestita e che in data è stato iscritto al n..... del Registro Regionale delle Strutture Accreditate;
2. che con la DGR n. X/1046 del 17.12.2018, con cui sono state esplicitate le Regole di Sistema Anno 2019, "Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2019" si rinnovano le indicazioni in materia di contratti di Salute Mentale;
3. che vista la richiesta che ATS Città Metropolitana di Milano ha inviato alla D.G.Welfare in data 21.05.2019 Prot. ATS n. 81458 con il prospetto degli importi calcolati da questa Agenzia per l'individuazione delle quote di budget 2019 in applicazione della DGR n. X/1046 del 17.12.2019 e come da proposta "Piano di intervento per la psichiatria e la neuropsichiatria" presentata da ATS in Regione il 05.11.2019 l'Ente viene ammesso alla negoziazione a partire dal 01.06.2019;
4. che il presente contratto si riferisce all'assetto organizzativo e funzionale presente ed aggiornato nell'applicativo regionale ASAN per il quale l'Ente è iscritto nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate;
5. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'Art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

tra

l'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE della Città Metropolitana di Milano (ATS Milano)
con sede legale in Milano (MI), Cap. 20122, Corso Italia n. 19, C.F. n. 09320520969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore Walter Bergamaschi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS,

e

l'ENTE "....." (ENTE)

sede legale in Via n. C.F.=P.IVA per la/le struttura/e direttamente gestite rappresentata da Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula

Art. 1

Assetto Organizzativo

Ai sensi del D.P.R. 14.01.1997 l'ENTE eroga prestazioni di Neuropsichiatria territoriale – secondo l'assetto organizzativo e funzionale come aggiornato e presente nell'applicativo regionale ASAN per il quale l'Ente è iscritto nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate. L'Ente si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

Art. 2

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ENTE si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. L'ENTE si impegna, inoltre, perciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, a garantire la sussistenza dei requisiti in particolare in relazione agli standard di assistenza al paziente prescritti dal sistema di regole vigenti. Il rispetto dei suddetti standard organizzativi è riferito al personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo. L'ENTE si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti tecnici per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte dell'ENTE dei requisiti autorizzativi, di accreditamento e tecnici in ottemperanza a quanto indicato dalla normativa e dalle disposizioni regionali vigenti in materia. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso L'ENTE, al termine delle operazioni viene redatto il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3

Sistema tariffario

Le prestazioni di Psichiatria territoriale rese a favore dei cittadini residenti nel territorio della ATS, sono remunerate in base alle tariffe stabilite da provvedimenti regionali.

Art. 4

Budget

Annualmente l'ATS e l'Ente negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio.

Art. 5

Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

L'ENTE si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. L'ENTE codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal Piano Regionale di Salute Mentale. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le disposizioni stabilite in materia dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 6

Pagamenti

Le parti concordano, che l'acconto mensile deve corrispondere alla percentuale prevista dalle regole di sistema vigenti nell'anno di competenza in relazione a:

- Budget negoziato;
- Produzione rendicontata anno corrente.

L'ATS, attraverso il monitoraggio delle prestazioni erogate, potrà procedere a una riduzione dell'importo da liquidare, fino al non pagamento dell'acconto, in relazione alla valutazione dei seguenti aspetti: scostamenti negativi del valore della produzione rispetto agli acconti pagati; tempestività e correttezza del flusso informativo nelle scadenze prestabilite.

L'ATS si impegna a pagare gli acconti mensili all'Ente a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di credito attestante le attività svolte nel mese di riferimento. L'ATS si impegna a saldare i corrispostivi annuali delle prestazioni rese nei tempi previsti dai provvedimenti regionali sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare, anche con verifica da parte di ATS. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile dal fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.

E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. Le Parti convengono che per il recupero di eventuali somme che dovessero risultare non dovute, anche in conseguenza degli esiti dei controlli relativi ad anni precedenti alla contestazione elevata, l'ATS si riserva di determinare gli eventuali importi che potranno essere ripetuti mediante compensazione con quanto dovuto da ATS ai sensi del presente contratto. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli

sull'attività erogata, nel periodo di competenza anche ai sensi dell'art.5 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute solo in parte

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Appropriatezza delle prestazioni

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, l'Ente si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Giunta Regionale. Appropriatezza delle prestazioni: le parti si impegnano affinché sia la presa in carico che la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità terapeutiche, espresse nel PTI ed in accordo con il PTR a cura della struttura. Le dimissioni/conclusione della presa in carico del paziente, nel rispetto del principio sempre più cogente dell'appropriatezza delle prestazioni, devono essere comunicate e, in via preliminare, necessariamente ed obbligatoriamente concordate con il medico inviante del UONPIA.

Art. 8

Debito informativo

L'Ente si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 33/2009 come modificato dalla L.R. 23/2015 e della DGR 7503 del 11.12.2017 e ss.mm.ii, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 9

Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente all'ENTE che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ATS le proprie controdeduzioni.

Art. 10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 11

Codice Etico Comportamentale

L'ENTE conferma di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dall'ATS di Milano, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti consapevole che in caso di violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Art. 12

Durata

Il presente contratto decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha validità come regolamentato ex art. 11 DGR 47508/99. Il contratto viene sottoscritto in forma digitale e trasmesso all'Ente ed alla Direzione Generale Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi l'Ente contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare. L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014.

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Ente

Il Legale Rappresentante

.....

FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 512 DEL 24 MAG. 2019

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E L'ENTE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERRITORIALI DI PSICHIATRIA/NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E PER L'EROGAZIONE DI PROGRAMMI DI RESIDENZIALITÀ LEGGERA. ANNO 2019- Cod. Budget

PREMESSO

1. che con DGR n. VI/47508 del 29.12.1999 la Giunta Regionale ha approvato lo schema-tipo di contratto tra ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";
3. che ai sensi della DGR n. VIII/937 del 01.12.2010, il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di renumerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti;
4. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna a carico dei soggetti interessati che incida sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 80 del D.leg n. 50 del 18 aprile 2016;
4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto: "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 - Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato" e con la successiva DGR n. X/3275 del 16.03.2015 ad oggetto "Indicazioni in merito alla DGR n. IX/4606 del 28 dicembre 2012" sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la P.A.;
5. che il regime di accreditamento, ex Art.41 comma 5 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., è ricondotto all'esercizio di una funzione amministrativa, ed in quanto tale, risulta essere qualificabile come attività di pubblico interesse, per cui gli Enti privati che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario devono conformarsi a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 art. 2-bis comma 3 (modificato ed integrato dal d.lgs. 97/2016) " ...in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse...",
6. che con la DGR n. X/1046 del 17.12.2018 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario per l'esercizio 2019 (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza)" sono

- state esplicitate le Regole di Sistema per l'anno 2018 e le indicazioni in ordine alla negoziazione;
7. che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato al p. 5.2.12.9.ed al p. 5.2.17 dell'Allegato alla DGR n.X/1046 del 17.12.2018 che ne hanno condiviso ed accettato pienamente le regole procedurali e le modalità applicative;
 8. che la Direzione Generale Welfare ha accolto positivamente le richiesta avanzata da ATS, i n data 30.10.2018 inerente il "Piano di Intervento per la psichiatria e la neuropsichiatria", che prevede la possibilità di utilizzare la quota risparmiata dalle risorse extra contratto 43/SAN per contrattare nuovi posti di residenzialità per strutture accreditate nel territorio e prestazioni di interventi domiciliari psichiatrici o neuropsichiatrici;
 9. che ai sensi dell'art. 21 comma 1 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, gli erogatori sono tenuti a dare attuazione al Sistema Informativo Sanitario secondo disposizioni nazionali e regionali in materia;
 10. che l'art. 15 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, regola l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;

Tutto ciò premesso, tra

l'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE della Città Metropolitana di Milano(ATS)

con sede legale in Milano (MI), Cap. 20122, Corso Italia n. 19, P. IVA e C.F. n. 09320520969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore Walter Bergamaschi domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS,

e

L'ENTE (ENTE)

con sede legale in....., Cap.....Via..... C.F. n....., per le strutture direttamente gestite, rappresentato da Legale Rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

Fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto del contratto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 7, integrano, nel rispetto ed in applicazione delle regole di sistema per l'anno in corso, le disposizioni come esplicitate negli Articoli del contratto tipo ex DGR VI/47508 del 29.12.1999, il cui assetto organizzativo e funzionale è presente ed aggiornato nell'applicativo regionale ASAN per il quale l'Ente è iscritto nel Registro Regionale delle Strutture Accreditate.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni territoriali di psichiatria/NPIA prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Per quanto riguarda il livello economico **(solo per gli erogatori di Psichiatria)** gli importi relativi alle prestazioni di psichiatria erogate a pazienti extraregionali o stranieri dovranno essere fatturati direttamente agli Enti competenti come da circolare regionale 16/2016; **(solo per gli erogatori di NPIA)** i pazienti extraregionali di NPIA verranno remunerati a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia nel periodo di erogazione delle prestazioni. Tutte le prestazioni erogate senza differenze di provenienza regionale devono essere rese secondo i criteri di appropriatezza e di reale necessità, così come definiti dalle normative Nazionali e Regionali. L'Ente si impegna affinché sia l'inserimento in struttura che la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità terapeutiche espresse nel PTI ed in accordo con il PTR. Le dimissioni/conclusione della presa in carico del paziente, nel rispetto del principio dell'appropriatezza delle prestazioni, devono essere comunicate e, in via preliminare, necessariamente ed obbligatoriamente concordate con il medico inviante del CPS/UONPIA.

Le Parti concordano che l'invio del flusso 46/SAN – 28/NPI deve essere accompagnato da un allegato che riporti la produzione mensile per ATS di provenienza, i giorni di permanenza in struttura, la retta/die, l'importo dell'IVA se prevista; l'allegato dovrà pervenire alla ATS entro il giorno 7 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni.

(PER GLI ENTI PRIVATI di NPIA RESIDENZIALI) L'Ente inoltre si impegna a compilare il flusso 28 NPI corredando la prestazione effettuata con la diagnosi del soggetto a cui viene fornita come richiesto nella DGR 7503 del 11/12/2017, garantendo la compilazione dei campi diagnosi.

L'Ente è tenuto alla registrazione costante delle richieste di inserimento e delle motivazioni della accettazione o non accettazione delle ammissioni, degli accessi in Pronto Soccorso e dei ricoveri avvenuti per gli utenti inseriti, delle dimissioni e delle loro motivazioni.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di Psichiatria/NPIA territoriale

La valorizzazione relativa alle attività garantite ai cittadini residenti in Lombardia per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, comprensivo dell'importo già oggetto del contratto provvisorio, viene individuata, come previsto dalle Regole 2019, nella quota totale di €00. Tale quota è destinata alla remunerazione delle prestazioni territoriali residenziali/semiresidenziali di psichiatria/Neuropsichiatria, compresa/i la residenzialità leggera o **(per NPIA)** i percorsi di cura B e

C di cui alla DGR 2189/2014 e le attività progettuali in ottemperanza alla DGR 4981/2016.

(Per le strutture di PSICHIATRIA) Tale quota è prevista per la remunerazione della attività delle prestazioni residenziali/semiresidenziali di Psichiatria territoriale, anche in considerazione dei programmi a bassa intensità riabilitativa, nelle seguenti strutture: per n. ... posti letto, per n. ... posti letto, per n. posti letto e per le attività di prestazioni di Residenzialità Leggera per n.posti letto presso le seguenti Unità: Unità Abitativa per n posti letto; Unità Abitativa per n... posti letto; Unità Abitativa per n. posti letto.

Inoltre, sulla base della DGR n.X/7600/2017 e la DGR n. X/1046 sono disponibili € per il finanziamento di attività territoriali che facilitino la dimissione al domicilio dei pazienti. Tale quota è subordinata alla presentazione di un Progetto che dovrà essere approvato da ATS contenente Linee generali articolate dal momento delle dimissioni alla presa in carico sul territorio per gli utenti. A seguito per i soggetti individuati, dovrà essere presentato il progetto personalizzato condiviso tra CPS e Comunità che oltre alle attività che si intendono effettuare, indichi una definita suddivisione di ruoli e compiti rispetto al paziente.

Contestualmente dovrà essere inserito nel posto così liberato un nuovo paziente proveniente dal flusso 43/san.

Gli interventi erogati, come da nomenclatore tariffario, già utilizzato dai CPS, saranno rendicontati nel flusso 46/san e si differenzieranno dagli interventi residenziali tramite una dicitura appositamente fornita dal Servizio Informatico Regionale.

(Per le Strutture di NPIA) Tale quota è destinata alla remunerazione delle prestazioni territoriali di NPIA, compresi i percorsi di cura B e C. L'attività delle prestazioni di Neuropsichiatria territoriale è prevista, per la Struttura Residenziale Terapeutica Riabilitativa per n. posti letto. La Struttura erogatrice potrà attivare, inoltre, a seguito di specifica autorizzazione ATS, n. percorsi di cura di tipo B e n. percorsi di cura di tipo C, di cui alla DGR 2189/2014 e DGR n. X/4702 del 29.12.2015 e si impegna a mantenere per tutta la durata dei percorsi B e C.

Inoltre, sulla base della DGR n.X/7600/2017 e la DGR n. X/1046 sono disponibili ulteriori € per il finanziamento di prestazioni territoriali da svolgersi al domicilio dell'utente che:

- facilitino la dimissione al domicilio dei pazienti con contestuale inserimento nei posti liberati di pazienti provenienti dal flusso 43/san, preferibilmente in carico nella stessa UONPIA di appartenenza del paziente dimesso;
- prevenivano l'ingresso di utenti nelle Strutture Residenziali Terapeutiche.

Tale prestazioni potranno essere erogate a seguito di progetto condiviso tra Ente e UONPIA che preveda la redazione di un PTI e PTR e approvazione da parte di ATS .

Un successivo atto di Regione Lombardia darà indicazione circa le prestazioni da erogarsi al domicilio e la modalità di rendicontazione.

L'Ente inoltre si impegna a garantire, come per l'annualità 2018, il contenimento dei tempi delle liste d'attesa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza relativamente alle attività riabilitative di tipo logopedico e alla cura di pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o disabilità complessa rivolta ai minori in età prescolare.

PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DI NPPIA: L'Ente si impegna, con precedenza sulla lista di attesa e all'interno del budget assegnato, a dedicare espressamente **un posto letto** ai minori che incorrono in procedimenti di natura penale e che trovano nell'Istituto di Reclusione Beccaria di Milano un luogo non adatto alla piena riabilitazione e al reinserimento sociale.

Al raggiungimento della quota definita nel presente articolo, l'Ente non è autorizzato a erogare prestazioni per conto del SSR e del SSN.

Art. 3 (SOLO PER LE NUOVE STRUTTURE CONTRATTATE isemprevivi- lollo-

Valorizzazione per le attività di NEURO PSICHIATRIA

La valorizzazione relativa alle attività garantite ai cittadini residenti in Lombardia per il periodo 01.06.2019 - 31.12.2019, viene individuata, nella quota totale di €00. Tale quota è destinata alla remunerazione delle prestazioni territoriali semiresidenziali di neuropsichiatria Per la struttura il SORRISO DI LOLLO per n. 2 posti tecnici.

Al raggiungimento della quota definita nel presente articolo, l'Ente non è autorizzato a erogare prestazioni per conto del SSR e del SSN.

Art. 3 (SOLO PER ENTE SAN GIACOMO)

Valorizzazione per le attività di Psichiatria

Per le prestazioni di **psichiatria territoriale** la valorizzazione relativa alle attività garantite a cittadini residenti in Lombardia, viene individuata nella quota di € per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 comprensiva dell'importo già oggetto del contratto provvisorio per le strutture SRP2 CPA Moscati 1 per n. 10 posti letto e SRP2 CPA Moscati 2 per n.1 posto letto e per il periodo 01.06.2019 - 31.12.2019 per le strutture SRP2 CPA Moscati per n. 2 nuovi posti letto e SRP2 CPA Moscati 2 per nuovi n. 6 posto letto. Tale importo complessivo è previsto per la remunerazione della attività delle prestazioni residenziali di Psichiatria territoriale, anche in considerazione dei programmi a bassa intensità riabilitativa. Al raggiungimento delle quote definite nel presente articolo, l'Ente non è autorizzato a erogare prestazioni per conto del SSR e del SSN.

Art. 4

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere erogate secondo i criteri di appropriatezza e di reale necessità. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo della ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 5

Acconti

Le parti concordano che l'acconto mensile corrisponde di norma alla percentuale prevista dalle regole di sistema vigenti nell'anno di competenza in relazione a:

- Budget negoziato;
- Produzione rendicontata anno corrente.

Si stabilisce che la fattura di acconto debba pervenire entro la data del 7 di ogni mese e che l'ATS, attraverso il monitoraggio delle prestazioni erogate, potrà procedere a una riduzione dell'importo da liquidare, fino al non pagamento dell'acconto, in relazione alla valutazione dei seguenti aspetti:

- scostamenti negativi del valore della produzione rispetto agli acconti pagati;
- tempestività e correttezza del flusso informativo nelle scadenze prestabilite.

Il pieno rispetto di tali prescrizioni rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui D.L. 159/2011 e s.m.i..

Art. 7

Validità, durata, e imposta di bollo

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 01.01.2019-31.12.2019, **(PER LE NUOVE STRUTTURE CONTRATTATE- LOLLO dal 01.06.2019-31.12.2019 E NUOVA SAN GIACOMO per i reciproci periodi dell'annualità 2019)** fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR VI/45708 del 29.12.1999. Il contratto viene sottoscritto in forma digitale e trasmesso all'Ente ed alla Direzione Generale Welfare. L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro

16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014.

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Ente

Il Legale Rappresentante

FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO n. 3 ALLA DELIBERAZIONE N. **SAL** DEL **24 MAG, 2019**

PSICHIATRIA

PSICHIATRIA

Cod. Budget	ENTE	contratto 2019 (comprensiva quota ex 43 san resid)	QUOTA integrativa domiciliare 43/SAN	totale complessivo contratti 2019	N NUOVI POSTI CONTRATTATI EX 43/SAN
558	Fondazione Aiufiamoli	550.000,00 €		550.000,00 €	
561	KOS CARE	1.155.000,00 €	33.031,00 €	1.188.031,00 €	
596	THESIS	840.680,00 €	30.526,00 €	871.206,00 €	4
554	Ceas	530.540,00 €	35.536,00 €	566.076,00 €	
595	Coop lotta	400.000,00 €	25.516,00 €	425.516,00 €	
504	Filo di Arianna	1.650.000,00 €	50.568,00 €	1.700.568,00 €	
528	Eos	1.610.520,00 €	43.052,00 €	1.653.572,00 €	
568	Crest	423.066,00 €	25.516,00 €	448.582,00 €	1
608	San Giacomo	1.192.820,00 €	- €	1.192.820,00 €	6+2
600	Sacra famiglia	1.383.000,00 €	23.010,00 €	1.406.010,00 €	
607	Prometeo	941.700,00 €	- €	941.700,00 €	4
513	Le vele	2.674.000,00 €	23.010,00 €	2.697.010,00 €	
581	Pampuri	118.000,00 €	- €	118.000,00 €	
571	PLV -FBF	44.170.000,00 €	138.250,00 €	44.308.250,00 €	
577	Fondazione Castellini	1.700.000,00 €	23.010,00 €	1.723.010,00 €	
	Totale	59.339.326,00 €	451.025,00 €	59.790.351,00 €	17

NEUROPSICHIATRIA

cod struttura	ENTE	contratto 2019 (comprensiva quota ex 43/SAN)	PROPOSTA QUOTA integrativa domiciliare 43/SAN	totale complessivo	nuovi posti contratti ex 437san
151	Fondazione Renato Piatti	630.000,00 €		630.000,00 €	
195/3607	Artelier Coop Soc	770.000,00 €	15.500,00 €	785.500,00 €	
298	Centro di Psicomotricità L. Barbieri	168.479,00 €		168.479,00 €	
8041	Fond L'alliante Onlus	890.350,00 €	15.500,00 €	905.850,00 €	
609	Centro benedetta D'intino	317.663,00 €		317.663,00 €	
7903	Filo di arianna	700.000,00 €	15.500,00 €	715.500,00 €	
7906	Associazione Gruppo di Betania	626.327,00 €	15.500,00 €	641.827,00 €	1 percorso B
N. Contr	Isempre vivi onlus-Il sorriso di lollo	50.000,00 €		50.000,00 €	2 pt
		4.152.819,00 €	62.000,00 €	4.214.819,00 €	